

Assicurazione per la tutela legale

DIP - Documento informativo precontrattuale di contratti assicurazione danni

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Prodotto:

TUTELA LEGALE LLOYD'S - ANAAO ASSOMED

Documento predisposto a cura di LLOYD'S Insurance Company S.A. registrato in Belgio. LLOYD'S Insurance Company S.A. è autorizzato da Banca Nazionale del Belgio. Numero di registrazione: 3094

Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.

Che tipo di assicurazione è?

Tutela legale per rischi penali e civili degli associati ad ANAAO

 Che cosa è assicurato?	 Che cosa non è assicurato?
<p>Sono assicurate le spese legali, peritali e di giustizia per la tutela legale dell'assicurato, nell'ambito della sua attività assicurata.</p> <p>L'assicurazione vale solo per i sinistri insorti durante il periodo di validità della polizza e per le seguenti casistiche:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ la difesa dell'assicurato dall'accusa di aver commesso un reato colposo o doloso;✓ l'opposizione a una sanzione amministrativa pecunaria;✓ il ricorso per il dissequestro di beni dell'assicurato sequestrati nell'ambito di un procedimento penale;✓ la copertura assicurativa comprende i costi per la tutela dell'Assicurato per il ricorso avverso qualsiasi provvedimento amministrativo derivante da inosservanza delle disposizioni dei decreti legislativi: 81/08 (codice sicurezza)193/07 (sicurezza alimentare)196/03 (codice privacy)152/06 (codice ambiente);✓ il procedimento di patteggiamento ex art. 444 e seguenti codice di procedura penale;✓ l'assistenza all'assicurato che viene chiamato a testimoniare in un procedimento penale;✓ la difesa in procedimenti disciplinari aperti in seguito alla contestazione di un reato o un illecito amministrativo;✓ l'anticipo di una cauzione per evitare all'assicurato misure di restrizione della sua libertà personale con un limite massimo di € 15.000,00 per persona assicurata;✓ Controversie di lavoro;✓ Delitti nell'ambito della circolazione stradale con un massimale di €20.000,00 oppure il 15% del massimale purché Il tasso alcolemico del conducente non sia superiore a 1,5 g/l;✓ La copertura assicurativa comprende le spese legali rimaste a carico dell'Associato in tutti i casi di esercizio dell'azione giudiziaria nelle materie rientranti nella giurisdizione amministrativa di competenza del giudice civile di impugnazione con un esborso complessivo non superiore a € 5.000,00 (scoperto €1.000,00 o fino al 20% del massimale);✓ La difesa in procedimenti di responsabilità civile, la presente garanzia opera dopo l'esaurimento degli obblighi della polizza RC professionale. Qualora la polizza RC professionale non sia operante la presente garanzia si attiva con un massimale di €10.000,00;✓ La difesa in un procedimento dinanzi alla Corte dei Conti per responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, nel quale si contesta la colpa grave dell'assicurato. La garanzia è	<ul style="list-style-type: none">• La difesa contro l'accusa di aver violato una disposizione antimonopolio o un'altra norma di legge la cui violazione sia connessa a una violazione di norme antimonopolio o di aver costituito un cartello• la difesa contro l'accusa di violazione di prescrizioni tributarie, fiscali e doganali;• tutti i casi di costituzione di parte civili nel procedimento penale;• la garanzia assicurativa opera solo e fintanto che ciò non sia vietato da limitazioni o sanzioni economiche, commerciali, o finanziarie o embarghi dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite direttamente opponibili alle parti contrattuali;• I casi in cui il conducente non sia autorizzato e/o abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;• I casi in cui per il veicolo assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile verso terzi;• I casi in cui il veicolo assicurato venga utilizzato in diffidenza dagli usi previsti in sede di immatricolazione;• I casi in cui il sinistro ai sensi della presente polizza abbia origine dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e dalle corrispondenti prove, salvo si tratti di gare che risultino regolarmente organizzate dall'ACI (Automobil Club Italiano) o dalla FMI;• la difesa in procedimenti penali e per l'opposizione amministrativa, in caso di ritiro della patente per guida sotto l'influenza dell'alcool, sopra alla soglia dello 1,5 g/l di tasso alcolemico.

APPENDICE – CONDIZIONI AD ADESIONE VOLONTARIA

- vertenze tra persone coassicurate nonché tra queste e il Contraente;
- vertenze collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- vertenze di diritto pubblico, di Enti Pubblici di Previdenza ed Assistenza obbligatoria;
- vertenze e processi riguardanti diritti di brevetto, di marchio, d'autore e concorrenza sleale;

limitata, per anno assicurativo, ad una denuncia per Assicurato e viene prestata con il sottolimite di € 2.000,00 per sinistro e assicurato.

✓ Secondo consulente di parte

L'importo massimo (massimale) che può essere pattuito per ogni caso assicurato è di €50.000,00 (per Assicurato esclusi i liberi professionisti)

In particolare, l'assicurazione paga le seguenti spese nel momento in cui occorrono:

- ✓ il compenso dell'avvocato liberamente scelto e dell'eventuale Avv. domiciliatario nei limiti del valore medio delle tariffe professionali vigenti;
- ✓ il compenso del perito di parte liberamente scelto nei limiti del valore medio delle tariffe professionali vigenti;
- ✓ tutte le spese processuali che il giudice pone a carico dell'assicurato;
- ✓ spese per la registrazione e per copie di atti giudiziari;
- ✓ spese di viaggio del legale o dell'assicurato se sono necessarie nell'ambito del procedimento assicurato;
- ✓ spese per traduzioni necessarie di atti processuali;
- ✓ spese d'investigazione

Ogni associato (esclusi i liberi professionisti) che beneficia della polizza collettiva Lloyd's Tutela legale, stipulata a favore di tutti gli iscritti ANAAO, può acquistare il massimale aggiuntivo di €75.000,00 (Appendice A).

In particolare, l'assicurazione paga le seguenti spese nel momento in cui occorrono:

- ✓ il compenso dell'avvocato liberamente scelto e dell'eventuale Avv. Domiciliatario, l'indennizzo avverrà nei limiti dei valori massimi previsti in percentuale dal D.M. 55/2014;
- ✓ il compenso del perito di parte liberamente scelto l'indennizzo avverrà nei limiti dei valori massimi previsti dalle tariffe professionali vigenti;
- ✓ tutte le spese processuali che il giudice pone a carico dell'assicurato;
- ✓ spese per la registrazione e per copie di atti giudiziari;
- ✓ spese di viaggio del legale o dell'assicurato se sono necessarie nell'ambito del procedimento assicurato;
- ✓ spese per traduzioni necessarie di atti processuali;
- ✓ spese d'investigazione

Ogni associato LIBERO PROFESSIONISTA beneficia della polizza collettiva Lloyd's Tutela legale limitata all'ambito PENALE con massimale di € 15.000,00.

Ogni associato LIBERO PROFESSIONISTA può acquistare il massimale aggiuntivo TL Penale (Appendice B).

Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al Set informativo.

- vertenze fra soci ed amministratori, di soci tra di loro e riguardanti la costituzione, la modifica, la fusione o liquidazione di società o partecipazione in società; nonché vertenze riguardanti acquisti o vendite di aziende;
- vertenze riguardanti contratti di agenzia;
- vertenze di diritto tributario e amministrativo;
- vertenze riguardanti il diritto di famiglia, di successione e di donazione;
- arbitrati;
- vertenze riguardanti l'art. 28 dello statuto dei lavoratori;
- vertenze in relazione a contratti di compravendita, nuova costruzione o ampliamento di beni immobili;
- sinistri che l'Assicurato ha causato con dolo,
- sinistri che sono connessi al compimento di un reato doloso da parte dell'Assicurato,
- se non diversamente pattuito, vertenze e processi riguardanti il possesso, la proprietà o l'uso di veicoli aerei e di veicoli viaggianti su terra o su mare, sottoposti per legge all'obbligo d'assicurazione per la responsabilità civile;
- se non diversamente pattuito, vertenze riguardanti l'inosservanza o la violazione di obblighi contrattuali;
- vertenze e controversie con LIC riguardanti polizze stipulate con la stessa;
- per la difesa contro l'accusa di aver violato una disposizione antimonopolio (cartelli) o un'altra norma di legge la cui violazione sia connessa ad una violazione di norme antimonopolio;
- per la difesa contro l'accusa di violazione di prescrizioni tributarie e fiscali;
- in tutti i casi di costituzione di parte civile nel procedimento penale;
- i casi in cui il conducente non sia autorizzato e/o abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- i casi in cui per il veicolo assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile verso terzi;
- i casi in cui al conducente venga contestato lo stato d'ebbrezza, la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art. 186 e 187 N.C.d.S.) ovvero l'omissione di soccorso ex art. 189, comma 1, N.C.d.S.;

Per l'elenco completo delle esclusioni si rinvia al Set informativo.



Ci sono limiti di copertura?

- ❖ L'assicurazione paga solo fino all'importo del massimale pattuito per il caso.
- ❖ L'assicurazione non paga per l'opposizione a pene pecuniarie penali o sanzioni di importo inferiore a € 1.000,00;
- ❖ L'assicurazione non soddisfa pretese dell'Assicurato che sono prescritte;
- ❖ L'assicurazione non paga spese collegate all'esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose
- ❖ Operatività copertura in differenza condizioni e limiti: integra le differenze di massimali e/o delle condizioni a secondo rischio.
- ❖ In caso di sinistro che coinvolga più persone il massimale complessivo è di €150.000,00
- ❖ La polizza per la tutela legale, opera in via sussidiaria e solo dopo esaurimento degli obblighi inerenti al patrocinio legale previsti dal CCNL o da altra polizza per la copertura delle spese legali e peritali altrimenti eventualmente stipulata direttamente dall'assicurato e/o dall'ente di appartenenza.

APPENDICE – CONDIZIONI AD ADESIONE VOLONTARIA

- ❖ La polizza interviene solo dopo l'esaurimento del massimale previsto dalla polizza LLOYD'S Tutela legale, stipulata a favore di tutti gli iscritti ANAAO
- ❖ L'assicurazione paga solo fino all'importo del massimale pattuito per il caso.
- ❖ L'assicurazione non paga per l'opposizione a pene pecuniarie penali o sanzioni di importo inferiore a € 1.000,00;
- ❖ L'assicurazione non soddisfa pretese dell'Assicurato che sono prescritte;
- ❖ L'assicurazione non paga spese collegate all'esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose
- ❖ Operatività copertura in differenza condizioni e limiti: integra le differenze di massimali e/o delle condizioni a secondo rischio.

Esclusioni aggiuntive: Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rinvia al Set informativo.



Dove vale la copertura?

- La copertura vale in Europa



Che obblighi ho?

Prima della stipulazione del contratto, Lloyd's deve essere informata in modo veritiero e completo sul rischio assicurato. Se questo rischio subisce una variazione significativa nel corso della durata del contratto, Lloyd's deve esserne avvertita tempestivamente.

Cosa fare in caso di sinistro? Il Contraente/Assicurato deve segnalare a Lloyd's, per iscritto o anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 60 (sessanta) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza.

L'assistenza fornita all'assicurato è diretta. Non ci sono enti/strutture convenzionate con la compagnia allo scopo.

Gestione da parte di altre imprese: non ci sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.

Prescrizione: per legge i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni. La prescrizione decorre da quanto diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell'assicurato. La prescrizione può essere interrotta con apposita lettera raccomandata o PEC e dopo l'interruzione il termine biennale inizia nuovamente a decorrere.

Dichiarazioni inesatte o reticenti sul rischio assicurato che influenzano la determinazione del rischio e del premio possono portare alla parziale o totale perdita della garanzia assicurativa o allo scioglimento del contratto.

Obblighi dell'impresa: Lloyd's si obbliga a pagare il sinistro a seguito dell'adempimento degli obblighi previsti in capo all'assicurato dalle Condizioni di polizza.



Quando e come devo pagare?

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagato entro 90 giorni successivi alla decorrenza della stessa.

Il premio deve essere pagato al Broker/ Coverholder dei Lloyd's specificato in polizza, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuatori.

I metodi di pagamento disponibili sono:

- Bonifico Bancario;
- Carta di Credito;



Quando comincia la copertura e quando finisce?

POLIZZA ANAAO ASSOMED

Inizio: Se il premio viene pagato entro 90 giorni dalla decorrenza, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in polizza e, se non pattuito diversamente, si rinnova tacitamente di anno in anno. Solo per controversie di natura contrattuale, la garanzia inizia tre mesi dopo il primo giorno di decorrenza dell'assicurazione.

Fine: L'assicurazione finisce alle ore 24 del giorno di scadenza pattuito in polizza o alle ore 24 del giorno di scadenza annuale per la quale è stata data la disdetta.

APPENDICE – CONDIZIONI AD ADESIONE VOLONTARIA

Inizio: l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in polizza se il premio risulta pagato.

Fine: L'assicurazione finisce alle ore 24 del giorno di scadenza pattuito in polizza o alle ore 24 del giorno di scadenza annuale per la quale è stata data la disdetta.

**Come posso disdire la polizza?****POLIZZA ANAAO:**

Prima di ogni scadenza annuale LIC e il Contraente hanno la facoltà di darne disdetta tramite raccomandata a.r. o PEC da comunicarsi con almeno 180(centottanta) giorni di preavviso rispetto a ogni scadenza.

Assicurazione TUTELA LEGALE ANAAO ASSOMED

**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)**

Prodotto: **TUTELA LEGALE LLOYD'S - ANAAO ASSOMED**

Compagnia assicurativa: Lloyd's Insurance Company S.A.

Intermediario in veste di Manufacturer de facto:N/A

Data di realizzazione o di aggiornamento del DIP Aggiuntivo Danni:01/2026

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio; telefono: +32 (0)2 227 39 39; sito internet: www.lloydseurope.com; e-mail: lloydseurope.info@lloyds.com.

E' soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento (numero d'iscrizione all'Elenco IVASS n. I.00151) ed in Libera Prestazione di Servizi (numero d'iscrizione all'Elenco IVASS n. II.01526).

La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia, con cui sarà concluso il contratto, è sita in Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

Telefono: +39 02 6378 8870

Sito internet: www.lloyds.com/it-it/lloyds-around-the-world/home

E-mail: informazioni@lloyds.com

PEC: lloydseurope.italia@pec.lloyds.com

Con riferimento all'ultimo esercizio di bilancio approvato, il patrimonio netto ammontava a EUR 653 milioni e il risultato economico di periodo a EUR 70 milioni.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio), inteso come il rapporto tra i fondi propri e il requisito patrimoniale di solvibilità della società, è pari al 216%

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di Lloyd's Insurance Company S.A. per l'anno 2024 è disponibile su www.lloydseurope.com/about/lloyds-brussels-hub/.

Al contratto si applica la legge italiana

Prodotto**Che cosa è assicurato?**

Per quanto riguarda le garanzie, non ci sono informazioni integrative e complementari sul prodotto. L'impegno di pagamento dell'impresa per ogni sinistro corrisponde al massimale pattuito. Per singole garanzie possono essere concordati dei sottolimiti.

OPZIONI CON SCONTI DEL PREMIO

Non sono presenti opzioni per ridurre il premio

OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO**APPENDICE A**

Aumento del massimale di altri € 75.000,00

- beneficiare del pagamento delle spese legali nei limiti medi previsti dalle tariffe professionali vigenti;
- denunciare sinistri senza limitazione per anno assicurativo;
- beneficiare della garanzia "controversie di lavoro" anche al di fuori del limite aggregato;
- beneficiare del pagamento delle spese per consulenti nei limiti medi previsti dalle tariffe professionali vigenti;

APPENDICE B

Aumento del massimale TL Penale per i Liberi professionisti.

Aumento di € 25.000,00

Aumento di € 50.000,00

**Che cosa NON è assicurato?****Rischi esclusi**

Sono esclusi i pagamenti di sanzioni, multe, ammende, e qualsiasi forma di risarcimenti danni in forza alla responsabilità civile e/o amministrativa in capo all'assicurato

**Ci sono limiti di copertura?**

Non vi sono ulteriori limiti da segnalare rispetto a quanto indicato nel DIP. Rispetto alle informazioni fornite nel DIP Danni, avuto riguardo alla presenza di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, si rimanda alla sezione "OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO" del presente DIP aggiuntivo.



A chi è rivolto questo prodotto?

I prodotti sono destinati a tutti gli associati di ANAAO-ASSOMED



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione - La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 15%.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami vanno presentati per iscritto a:</p> <p>Servizio Reclami Lloyd's Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano Fax: +39 02 6378 8857 E-mail: lloydseurope.servizioreclami@lloyds.com o lloydseurope.servizioreclami@pec.lloyds.com</p> <p>Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) giorni di calendario dalla presentazione del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).	
Arbitro Assicurativo OPPURE Diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	<p>Presentando ricorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - All'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile <p>Oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> - Al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2014, n. 215.
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>

Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie	In caso di divergenza di opinioni tra il Contraente/Assicurato e LLOYD'S INSURANCE COMPANY circa la gestione del sinistro o in caso di conflitto d'interessi, la controversia potrà essere devoluta ad un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l'arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle liti transfrontaliere, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il Premio è soggetto ad imposta sulle assicurazioni nella misura del 21,25%

Polizza TUTELA LEGALE – ANAAO ASSOMED

GLOSSARIO

Nel testo che segue si intendono:

per ASSICURAZIONE:	il contratto che prova l'assicurazione;
Per BROKER:	Medical Insurance Brokers srl
Per COVERHOLDER:	Morganti Insurance Brokers srl
per CONTRAENTE:	"ANAAO - ASSOMED" l'Associazione dei Medici Dirigenti del SSN;
per ASSICURATI:	i soggetti il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione e pertanto: <ul style="list-style-type: none">- tutti gli associati di ANAAO-ASSOMED regolarmente iscritti all'associazione, compresi gli specializzandi, i medici neoabiliati e i medici con contratto di lavoro atipico nell'adempimento del loro rapporto di impiego per l'ente di appartenenza, ivi compresa l'attività libero-professionale intra moenia anche in forma allargata;- i pensionati associati per fatti riconducibili all'adempimento del loro rapporto di impiego per l'ente di appartenenza, ivi compresa l'attività libero-professionale intra moenia anche in forma allargata;- liberi professionisti.- Medici liberi professionisti anche intramoenia in pensione, e che continuano ad esercitare la propria attività professionale ambulatoriale.- si precisa che ogni assicurato può denunciare per anno assicurativo sinistri, senza alcun limite, per il quale viene confermata la validità della garanzia. In caso di sinistro unico che colpisca più garanzie previste dalla polizza le relative denunce saranno considerate come una denuncia. Sinistri per i quali non viene confermata la validità della garanzia non vengono conteggiati.
Per ATTIVITÀ:	L'opera dei medici dirigenti/dirigenti sanitari non medici/medici in formazione specialistica nelle strutture pubbliche o private; in quelle pubbliche, è compresa l'attività libero-professionale intramoenia anche in forma allargata. Attività dei liberi professionisti/medici abilitati non specializzati e medici con contratto atipico
per ASSICURATORE:	LIC – LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.
per PREMIO:	la somma dovuta a LIC;

- per POLIZZA: il documento che prova l'Assicurazione;
- per RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che ne possano derivare;
- per SINISTRO: l'insorgere della controversia per la quale è prestata l'assicurazione;
- per MASSIMALE: la somma entro la quale LIC risponde per ogni sinistro.

CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE (CTG)

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione per la tutela legale

LIC, alle condizioni di seguito indicate, garantisce all'Assicurato la possibilità di tutelare i propri diritti facendosi carico delle spese di assistenza legale nonché peritale a tal fine necessarie.

Art. 2 Norme applicabili

Alla Polizza si applicano le condizioni di seguito indicate; per quanto non regolato si applicano le norme del diritto italiano.

Art. 3 Spese assicurate

LIC assume a proprio carico, sino al massimale previsto nella Polizza, i costi per la tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti dell'Assicurato, con le seguenti specificazioni:

- il pagamento del compenso dell'Avvocato avverrà applicando i valori medi, aumentati fino ad un massimo del 30 %, dei parametri forensi attualmente in vigore in forza del D.M. 13.08.2022 n.147 e ss.mm.ii., con esclusione della tariffa a tempo in materia civile. Limitatamente alle controversie di lavoro l'indennizzo avverrà nei limiti dei valori medi diminuiti del 20%. Per chi ha aderito all'appendice A – CONDIZIONI AD ADESIONE VOLONTARIA l'indennizzo sarà elevato fino ai valori massimi dei parametri forensi.
- Il compenso sarà dovuto solo relativamente all'attività prestata da un unico e solo Avvocato, con esclusione in ogni caso delle voci non assicurate di cui all'art. 11.
- In caso di vertenza instaurata all'estero, verrà riconosciuto l'equo e adeguato compenso dell'Avvocato secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.
- Qualora l'Assicurato revochi il mandato all'Avvocato per incaricarne un altro, oppure nel caso di rinuncia o cessazione del mandato da parte dell'Avvocato, LIC riconoscerà il compenso al nuovo Avvocato solo per le attività non corrisposte in tutto o in parte al precedente legale.
- le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza;
- le spese dell'attività di Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.) e di Periti in genere in quanto l'Assicurato sia obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi;
- Il compenso per l'attività di un solo Consulente Tecnico di Parte nei limiti dei valori medi del tariffario di riferimento, in mancanza trovando applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii. Si segnala che, per chi aderisca alla polizza supplementare appendice A – CONDIZIONI AD ADESIONE VOLONTARIA l'indennizzo sarà elevato fino ai valori massimi previsti dal tariffario di riferimento o, in difetto, in forza del D.P.R. n. 115/2002 ss.mm.ii.
- in caso di vertenza instaurata all'estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.
- Qualora per qualunque ragione l'Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarne un altro, LIC riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente. Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Consulente.

- le spese per l'IVA relative all'attività di avvocati e consulenti tecnici, qualora l'Assicurato non sia autorizzato alla detrazione dell'imposta;
 - le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata, ad esclusione di quelli di cui all'art.11 CTG;
 - le spese giudiziarie determinate in una sentenza penale e poste a carico dell'Assicurato (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - le spese di registrazione della sentenza se l'Assicurato è soccombente, nonché le spese di marche e bolli per ottenere una copia integrale della sentenza;
 - le spese relative al contributo unificato in quanto l'Assicurato sia obbligato ad assumersi tali costi;
 - le spese di mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (spese di avvio e indennità del mediatore) nei limiti degli importi previsti dall'allegato "A" del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii.
- Se il mediatore si avvale di un suo consulente, LIC si fa carico fino al 50% del relativo compenso.
- In caso di analoga procedura conciliativa instaurata all'estero, vengono riconosciute le spese di procedura nei limiti degli importi previsti dall'allegato "A" del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii. Per la procedura di mediazione sono altresì garantiti i compensi di un Avvocato previsti dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.
- Nell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può dare mandato ad un Avvocato diverso
- le spese di transazioni preventivamente autorizzate da LIC.
 - In caso di transazioni concluse senza il preventivo accordo di LIC, vengono tuttavia indennizzate le spese del Contraente/ Assicurato con esclusione di quelle di controparte assunte transattivamente e delle spese del Contraente/Assicurato eventualmente assunte da controparte

Art. 4 Decorrenza della garanzia Assicurativa e pagamento del premio

- (1) L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 01.01.2026 e scade alle ore 24,00 del 01.01.2027, ancorché, la prima rata di premio venga versata entro 90 giorni successivi alla decorrenza stessa.
La durata viene stabilita in anni 1 con rateizzazione trimestrale del premio
- (2) Se la contraente non paga la prima rata di premio e/o i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza.
- (3) Se LIC, in caso di mancato pagamento del premio annuale ovvero della rata di premio, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza, il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo al momento della scadenza del premio (art. 1901 Cod.Civ.)

Art. 5 Proroga del contratto di assicurazione

Il contratto s'intende automaticamente rinnovato, dalla data della sua scadenza, per un nuovo periodo di assicurazione di 12 mesi alle stesse condizioni in corso e subordinatamente al pagamento del premio dovuto ai sensi dell'articolo 4.

Prima di ogni scadenza annuale LIC e il Contraente hanno la facoltà di darne disdetta tramite raccomandata a.r. o PEC da comunicarsi con almeno 180(centottanta) giorni di preavviso rispetto a ogni scadenza.

Art. 6 Risoluzione anticipata o modifica del contratto – recesso

- (1) Il contratto di assicurazione si risolverà automaticamente qualora, nei confronti del Contraente, venga aperta una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria.
- (2) In caso di risoluzione del contratto di assicurazione per cessazione del rischio (art. 1896 cod.civ.), il Contraente sarà obbligato alla restituzione di riduzioni di premio eventualmente godute per polizze pluriennali in proporzione al periodo di vigenza della polizza.
- (3) Se l'oggetto del contratto di assicurazione venisse a mancare in tutto o parzialmente – per motivi diversi dalla previsione del comma uno - verrà meno la copertura assicurativa per quegli oggetti se non diversamente pattuito. Se LIC venisse a conoscenza del venir meno dell'oggetto dell'assicurazione dopo oltre due mesi dall'evento, spetterà comunque a LIC il premio fino al momento dell'avvenuta conoscenza.

Art. 7 Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo, aumento o diminuzione del rischio

- (1) Le dichiarazioni inesatte o incomplete o reticenti del Contraente relative a circostanze che possano influenzare la determinazione del rischio o l'ammontare del premio, potranno - ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 cod. civ. – comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la risoluzione del contratto assicurativo.
- (2) Il Contraente è obbligato a dare immediato avviso scritto a LIC di ogni aggravamento del rischio.
- (3) Qualora, successivamente alla conclusione del contratto assicurativo, si verifichi un evento che giustifichi una maggiorazione del premio rispetto a quello pattuito, LIC potrà, dal verificarsi di tale evento, richiederne il pagamento.
- (4) Gli Associati che aderiscano alla presente polizza dopo la sua decorrenza iniziale dovranno, contestualmente all'iscrizione ad ANAAO – ASSOMED, dichiarare l'assenza di sinistri in corso o di fatti o eventi noti che possano far insorgere un sinistro ai sensi della presente polizza (artt. 1892 – 1893 -1894 – 1898 cod. civ.)

Art. 8 Variabilità del premio di assicurazione

Il premio annuale verrà calcolato sulla base di parametri variabili (il numero degli Assicurati/Associati ANAAO-ASSOMED), al variare dei quali il premio verrà adeguato dopo la scadenza di ogni anno assicurativo.

Il Contraente dovrà fornire a LIC, entro 60 giorni dalla relativa richiesta, i dati sui quali verrà conteggiato e regolato il premio annuale per l'anno trascorso nonché adeguato per l'anno successivo.

Art. 9 Assicurati

- (1) Gli Assicurati sono:
 - a. tutti gli associati di ANAAO-ASSOMED regolarmente iscritti all'associazione, compresi gli specializzandi, nell'adempimento del loro rapporto di impiego per l'ente di appartenenza, ivi compresa l'attività libero-professionale intra moenia anche in forma allargata;
 - b. i pensionati associati, per fatti riconducibili all'adempimento del loro rapporto di impiego per l'ente di appartenenza, ivi compresa l'attività libero-professionale intra moenia anche in forma allargata;
 - c. i liberi professionisti, i medici neoabilitati e i medici con contratto atipico.

La qualifica di Assicurati sarà attestata attraverso idonei documenti, atti o registri della Contraente.

Per l'individuazione degli Assicurati e l'inerente inizio o cessazione della copertura assicurativa si farà riferimento a idonei atti, registrazioni o altri documenti conservati da ANAAO-ASSOMED e che verranno esibiti su richiesta di LIC.

In caso di aumento del numero degli associati ad ANAAO-ASSOMED durante l'anno assicurativo, la presente polizza si intenderà loro estesa automaticamente, salvo l'obbligo di comunicazione in sede del conteggio di premio come previsto all'art. 8.

- (2) La presente assicurazione è stipulata da ANAAO-ASSOMED in nome e per conto di chi spetta (Art. 1891 cod. civ.).

Art. 10 Esclusioni

- (1) Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i seguenti rischi:
- (a) vertenze di qualsiasi tipo o per qualsiasi ragione tra Assicurati nonché tra queste e il Contraente ANAAO-ASSOMED;
 - (b) vertenze collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
 - (c) vertenze di diritto pubblico, di Enti Pubblici di Previdenza ed Assistenza obbligatoria;
 - (d) vertenze e processi riguardanti diritti di brevetto, di marchio, d'autore e concorrenza sleale;
 - (e) vertenze fra soci ed amministratori, di soci tra di loro e riguardanti la costituzione, la modifica, la fusione o liquidazione di società o partecipazione in società; nonché vertenze riguardanti acquisti o vendite di aziende;
 - (f) vertenze riguardanti contratti di agenzia;
 - (g) vertenze di diritto tributario e amministrativo
 - (h) vertenze riguardanti il diritto di famiglia, di successione e di donazione;
 - (i) arbitrati;
 - (j) vertenze riguardanti l'art. 28 dello statuto dei lavoratori;
 - (k) vertenze in relazione a contratti di compravendita, nuova costruzione o ampliamento di beni immobili
 - (l) sinistri che l'Assicurato ha causato con dolo;
 - (m) sinistri che sono connessi al compimento di un reato doloso da parte dell'Assicurato;
 - (n) se non diversamente pattuito, vertenze e processi riguardanti il possesso, la proprietà o l'uso di veicoli aerei e di veicoli viaggianti su terra o su mare, sottoposti per legge all'obbligo d'assicurazione per la responsabilità civile;
 - (o) se non diversamente pattuito, vertenze riguardanti l'inosservanza o la violazione di obblighi contrattuali;
 - (p) vertenze e controversie con LIC o riguardanti polizze stipulate con la stessa. La copertura assicurativa non include il pagamento di:
 - (q) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
 - (r) spese collegate all'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose.
- (2) La copertura assicurativa non è operativa per sinistri denunciati a LIC 12 (dodici) mesi dopo il termine della polizza.
- (3) In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione dell'assicurato ad ANAOO-ASSOMED durante la vigenza di polizza, non sarà più possibile denunciare sinistri.

Art. 11 Costi non assicurati LIC

non indennizza:

- (a) i costi assunti dal Contraente e/o dalle persone assicurate senza obbligo giuridico;
- (b) le franchigie e gli scoperti eventualmente pattuiti in polizza;
- (c) i costi attinenti a partire dal quarto tentativo d'esecuzione forzata - per ogni titolo esecutivo;
- (d) i costi relativi a tentativi d'esecuzione forzata che vengano introdotti dopo cinque anni dal formarsi del giudicato sul titolo esecutivo;
- (e) i costi per procedimenti penali d'esecuzione forzata passati in giudicato per una pena pecuniaria o ammenda al di sotto di € 250,00;
- (f) i costi che sarebbe tenuto a sopportare un terzo nel caso che non fosse esistita la presente polizza;
- (g) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si trasferiscono in capo all'Assicurato dopo il verificarsi del sinistro.
- (h) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati fatti valere dall'Assicurato in nome proprio per richieste di altre persone o per responsabilità propria per obblighi di altre persone.
- (i) la ritenuta d'acconto da versarsi a cura del sostituto d'imposta, in quanto LIC non riveste tale figura nel rapporto fra Contraente/Assicurato e professionista incaricato.

Art. 12 Indennizzo

LIC paga per ogni sinistro fino al massimale pattuito. Tale massimale trova anche applicazione quando LIC, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati.

In caso di più sinistri collegati temporalmente e causalmente il massimale sarà a disposizione per un unico pagamento globale.

Art. 13 Sinistro - Insorgenza del sinistro

(1) Si intende per insorgenza del sinistro:

- (a) nel caso in cui si voglia far valere una pretesa di risarcimento del danno, il momento del primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno;
 - (b) in tutti gli altri casi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo, ledano o avrebbero leso prescrizioni di legge o abbiano disatteso obblighi contrattuali.
- In presenza di più violazioni dello stesso tipo è determinante, per stabilire il momento del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.

(2) Il sinistro, per essere coperto da garanzia assicurativa, dovrà insorgere in corso di validità della polizza. Esclusivamente per gli associati iscritti dopo la decorrenza contrattuale e limitatamente alle garanzie prestate per la Tutela Legale del Lavoro non sussiste copertura assicurativa in caso di sinistri inseriti nei primi tre mesi dalla data d'iscrizione, tale periodo viene pertanto indicato come carenza contrattuale.

(3) Si intende quale sinistro unico:

- (a) la tutela di interessi giuridici in caso di controversie instaurate da o contro più persone che hanno ad oggetto pretese identiche o tra loro dipendenti;
- (b) l'instaurazione di un procedimento istruttorio o la proposizione di istanze volte

all'instaurazione di un procedimento penale contro una o più Assicurati, che si riferiscono allo stesso evento o alle stesse fattispecie.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Art. 14 Libera scelta del legale / Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

- (1) Ai sensi dell'art. 1913 Cod.Civ. l'Assicurato deve segnalare per iscritto il verificarsi di un sinistro a LIC, per il tramite di ANAAO-ASSOMED, entro 60 (sessanta) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.

L'Assicurato è tenuto a fornire a LIC, per il tramite di ANAAO-ASSOMED, tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.

L'Assicurato deve informare LIC, per il tramite di ANAAO-ASSOMED, entro sessanta giorni dalla data di un'eventuale notifica di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato.

L'inosservanza di tale obbligo può portare ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ. alla decadenza parziale o totale dalla garanzia assicurativa.

- (2) Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può comunicare a LIC, per il tramite di ANAAO-ASSOMED, il nominativo di un Avvocato, a cui affidare la tutela dei propri interessi, qualora il tentativo di risolvere la questione in modo bonario fallisca (art. 15 par. 1 CTG).

L'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente senza alcun limite territoriale.

LIC, assume le spese per le trasferte necessarie dell'Avvocato per raggiungere la sede dell'Autorità Giudiziaria, arbitrale o conciliativa competente per il procedimento.

La rifusione delle spese di viaggio si esegue ai sensi delle disposizioni di legge italiane per trasferte di lavoro degli Avvocati.

Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, con un esborso massimo di € 2.000,00 per sinistro.

- (3) Se l'Assicurato non usufruisce di tale diritto di nomina sarà LIC – su richiesta dell'Assicurato – ad indicare un Avvocato. In ogni caso LIC non risponde per l'attività del legale in qualsiasi modo incaricato.

Art. 15 Gestione del sinistro

Premessa:

Dopo il ricevimento della denuncia di sinistro su richiesta dell'Assicurato, LIC, da sola o avvalendosi di uno specialista da essa incaricato, tenta di risolvere in modo bonario la controversia. Limitatamente alla garanzia "tutela legale del lavoro", il tentativo di risolvere bonariamente la controversia viene affidato direttamente ad ANAAO-ASSOMED, senza alcun onere a carico di LIC.

Qualora il tentativo di componimento bonario in qualsiasi modo intrapreso non abbia esito positivo o non venga accettato per fondate ragioni dall'Assicurato e si individuasse la fondatezza delle motivazioni della richiesta supportata da parere da parte di ANAAO-ASSOMED o da un proprio legale, LIC ratificherà l'instaurazione del relativo procedimento.

Se tale comunicazione non dovesse pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, l'Assicurato potrà ritenersi autorizzato all'attivazione del procedimento.

Qualora dovesse rendersi necessaria una difesa penale, la pratica verrà affidata direttamente ad un Avvocato liberamente scelto dall'Assicurato.

- (1) In caso di divergenza di opinioni tra l'Assicurato e LIC circa la fondatezza dell'attivazione del procedimento oppure di procedure di impugnazione avanti alle Autorità superiori (Appello o Cassazione), la controversia verrà devoluta ad un arbitro che verrà nominato su accordo tra Assicurato e LIC; qualora tale accordo non venga raggiunto, l'arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di assicurazione. L'arbitro deciderà secondo equità e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla parte soccombente.
Qualora vi sia il rischio della prescrizione del diritto dell'Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli può, a spese dell'assicurazione, intraprendere i necessari atti interruttivi della prescrizione. Questi costi sopportati da LIC sono da rimborsare a LIC stesso, qualora l'Assicurato sia parte soccombente nel procedimento arbitrale di cui sopra.
- (2) La tutela assicurativa viene garantita anche per ogni istanza superiore civile e penale, qualora tale procedura dimostri possibilità di successo.
Alternativamente alla procedura arbitrale per i casi di cui sopra, LIC provvederà al rimborso delle spese legali del relativo grado di giudizio qualora l'Assicurato risulti vittorioso nel merito della vertenza instaurata.
- (3) È previsto il compenso per l'attività di un Consulente Tecnico di Parte nei limiti del tariffario di riferimento; in mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii. In caso di vertenza instaurata all'estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.
Qualora il compenso richiesto dal consulente appaia sproporzionato/ingiustificato rispetto all'attività svolta dal consulente, LIC si riserva la facoltà di richiedere – tramite ANAAO-ASSOMED e senza alcun onere per l'Assicuratore – il parere di congruità/conformità al competente Ordine.
- (4) LIC conferma per iscritto la misura della garanzia assicurativa per il sinistro. Se l'Assicurato intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima della conferma da parte di LIC della misura della tutela e se per tale motivo vengono causate spese, LIC assume soltanto quelle spese che sarebbe tenuta a rifondere in caso di conferma della tutela prima di tali iniziative.
- (5) Nel caso di intervento della garanzia assicurativa l'assicurato deve:

- (a) informare l'Avvocato incaricato della tutela dei suoi interessi completamente ed in modo veritiero sulla situazione, indicargli i mezzi di prova, dargli le informazioni possibili e fornirgli la documentazione necessaria;
- (b) fornire a LIC su richiesta della stessa informazioni sullo stato della pratica;
- (c) qualora i suoi interessi non vengano irrimediabilmente pregiudicati dovrà:
 - aa) prima di adire l'Autorità Giudiziaria Civile o di proporre impugnazioni l'associato si deve attenere a quanto normato nella premessa del presente articolo.
 - bb) evitare tutto ciò che potrebbe aumentare le spese o rendere più difficile la rifusione da parte dell'avversario.

(6) Se non diversamente stipulato vale quanto segue:

se l'Assicurato viola una degli obblighi di cui al comma 5, LIC non può essere liberato dall'obbligo della prestazione, se la violazione non è causata né da dolo né da colpa grave. In caso di violazione per dolo o per colpa grave LIC resta obbligato qualora la violazione non abbia avuto influenza né sulla statuizione né sulla misura della prestazione dovuta da LIC.

- (7) Pretese per prestazioni assicurative possono essere cedute soltanto con consenso dato per iscritto da LIC.
- (8) LIC, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., è surrogata, fino alla competenza dell'indennizzo, in tutti i diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.
L'Assicurato è tenuto, su richiesta di LIC, a consegnare tutta la documentazione necessaria e ad esperire tutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti.
Spese già rifiuse all'Assicurato devono essere restituite a LIC.

Art. 16 Riscossione di somme di denaro

- (1) I pagamenti per il risarcimento del danno e gli importi di denaro generalmente riscossi o dalla controparte rimborsati in forma capitale e gli interessi spettano senza alcuna restrizione all'Assicurato.
- (2) A LIC vanno invece corrisposti gli onorari, le tasse, i costi e qualsiasi altra spesa sia giudiziale che stragiudiziale liquidate a favore dell'Assicurato che LIC abbia sopportato o anticipato.

Art. 17 Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro, LIC potrà esercitare il diritto di recesso dalla presente polizza esclusivamente se il rapporto tra i premi incassati e sinistri liquidati e riservati sia superiore al 50%. Tale recesso potrà essere esercitato con preavviso di 180 giorni (centoottanta), in tal caso ANAAO-ASSOMED avrà diritto al rimborso della parte di premio lordo incluso dell'imposta assicurativa per il periodo d'assicurazione non ancora trascorso.

Art. 18 Denunce e dichiarazioni

Tutte le denunce e dichiarazioni svolte dall'Assicurato nei confronti di LIC sono da effettuarsi esclusivamente in forma scritta.

Art. 19 Ambito di validità territoriale

- (1) In caso di pretese di risarcimento del danno, così come in caso di procedimenti penali, l'assicurazione vale per i sinistri avvenuti in Europa o negli Stati extraeuropei del Mar Mediterraneo, nella misura in cui il Tribunale competente si trovi in questi Paesi.
- (2) In tutti gli altri casi vale la garanzia assicurativa per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Vaticano.

Art. 20 Indicizzazione

La presente polizza non è soggetta ad indicizzazione del premio.

Art. 21 Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente, anche se anticipati da LIC.

Art. 22 Modifiche al contratto d'assicurazione

Modifiche del contratto d'assicurazione possono avvenire soltanto per iscritto.

A tutti i sinistri denunciati si applicano le condizioni/clausole in vigore alla data di denuncia del sinistro stesso.

Art. 23 Foro competente

Per ogni controversia collegata, connessa o comunque derivante dal presente contratto sarà esclusivamente competente la sede legale della parte convenuta.

Art. 24 Comunicazione andamento tecnico convenzione

LIC ad ogni scadenza semestrale si impegna a fornire, per il tramite del Broker, un riepilogo dei sinistri dalla data di effetto del contratto secondo quanto di seguito riportato, con indicazione delle date di accadimento e del numero di sinistro:

- sinistri denunciati suddivisi per tipologia (penale, civile, diritto lavoro ecc.);
- sinistri riservati suddivisi per tipologia (penale, civile, diritto lavoro ecc.) con indicazione dell'importo di riserva;
- sinistri liquidati suddivisi per tipologia (penale, civile, diritto lavoro ecc.) con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri senza seguito suddivisi per tipologia (penale, civile, diritto lavoro ecc.);

La documentazione verrà fornita all'Associazione mediante supporto informatico.

ANAAO-ASSOMED avrà comunque, attraverso il Broker, la facoltà di richiedere ed ottenere da LIC l'aggiornamento dei sinistri anche con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Art. 25 Clausola Bonus

Viene convenuto che ANAAO-ASSOMED avrà diritto ad uno sconto del 10% del premio di regolazione, vedi disposto dell'Art. 8, nel caso in cui il rapporto Sinistri/Premi risultasse inferiore al 20%.

Per calcolare detto importo, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, e sempreché la polizza venga rinnovata per l'annualità successiva, si procederà ad un adeguamento di polizza considerando:

- all'attivo il 70% dei premi netti anticipati;
- al passivo il totale dei sinistri risarciti e riservati.

Art. 26 Clausola Broker

La Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo Medical Insurance Brokers S.r.l. in qualità di broker ai sensi dell' art. 109 del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni.

CONDIZIONI SPECIALI PER LA TUTELA LEGALE PENALE
(CSP)

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione e condizioni applicabili

LIC garantisce a primo rischio le spese per la difesa in procedimenti penali e in quelli derivanti da illeciti amministrativi puniti con sanzione amministrativa pecuniaria.

Si applicano le disposizioni che seguono (CSP) e le Condizioni Generali di Tutela (CTG) sopra riportate, ove non espressamente derogate o diversamente disciplinato.

Art. 2 Attività assicurate

La garanzia assicurativa è operante esclusivamente con riferimento ad atti ed omissioni commessi nell'esercizio dell'attività professionale dei Medici Associati ivi compresa l'attività libero- professionale anche in forma allargata.

Se, successivamente alla stipula del contratto, ANAAO - ASSOMED modificasse l'attività indicata nel contratto d'assicurazione o ne aggiungesse un'ulteriore, la garanzia si estenderà immediatamente anche a questa, nei limiti del contratto.

Entro la prima scadenza annuale successiva alla variazione, questa dovrà essere portata a conoscenza di LIC per iscritto ai fini della modifica/integrazione del contratto e per l'eventuale calcolo del nuovo premio.

Art. 3 Assicurati

Assicurati sono:

- tutti gli associati di ANAAO-ASSOMED regolarmente iscritti all'associazione, compresi gli specializzandi, nell'adempimento del loro rapporto di impiego per l'ente di appartenenza, ivi compresa l'attività libero-professionale intra moenia anche in forma allargata;
- i pensionati associati, per fatti riconducibili all'adempimento del loro rapporto di impiego per l'ente di appartenenza, ivi compresa l'attività libero-professionale intra moenia anche in forma allargata;
- i liberi professionisti, i medici neoabilitati e i medici con contratto atipico;

La qualifica di Assicurati sarà attestata attraverso idonei documenti, atti o registri della Contraente. Per l'individuazione degli Assicurati e l'inerente inizio o cessazione della copertura assicurativa si farà riferimento a idonei atti, registrazioni o altri documenti conservati da ANAAO-ASSOMED e che verranno esibiti su richiesta di LIC.

In caso di aumento del numero degli Assicurati durante l'anno assicurativo, questi si intenderanno garantiti automaticamente dalla presente polizza, salvo l'obbligo di comunicazione previsto all'Art. 8 CTG

Art. 4 Rischio assicurato

- (1) Difesa in procedimenti penali e per illeciti amministrativi.

LIC garantisce i costi:

- a) per la difesa in caso di procedimenti penali, compreso il c.d. patteggiamento ex. art. 444 e segg. c.p.p.;
- b) per la difesa in caso di contestazione di un illecito amministrativo, qualora sia stata conseguentemente emessa una sanzione amministrativa pecuniaria;
- c) per l'assistenza nel caso in cui l'Assicurato venga assunto come teste in un procedimento penale, così come specificato all'art. 5 (2) (b);

- d) per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti all'Assicurato, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.

Nell'ipotesi di cui alla lettera a), la garanzia è operante in caso di contestazione di un:

- reato colposo;
- reato doloso.

La garanzia assicurativa decade, con effetto retroattivo, esclusivamente in caso di condanna - con efficacia di giudicato - per un reato doloso e/o un illecito amministrativo doloso. In questo caso l'Assicurato è obbligato a rifondere a LIC gli importi per spese di difesa legale e tecnica già corrisposte.

(2) Difesa in procedimenti disciplinari

LIC garantisce la difesa in procedimenti disciplinari e in qualsiasi tipo di procedura svolta da ordini professionali, purché conseguenti alla contestazione di un reato o di un illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 4 (1) (a) e (b).

Art. 5 Misura della prestazione

In deroga all'art. 3 CTG vale quanto segue:

(1) Spese giudiziarie

LIC riconosce:

- le spese processuali poste a carico dell'Assicurato (art. 535 c.p.p.);
- le spese per la registrazione di atti giudiziari con un esborso massimo di EURO 520,00 per sinistro;
- le spese per ottenere copia degli atti d'indagine con un esborso massimo di EURO 520,00 per sinistro.

(2) Onorari e scelta dell'Avvocato

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente un Avvocato senza alcun limite territoriale.

LIC garantisce il compenso previsto dall'ordinamento relativo all'attività di un unico Avvocato, ad esclusione in ogni caso delle voci non assicurate di cui all'art. 11 (CTG).

L'indennizzo avviene applicando i valori medi, con un loro aumento fino ad un massimo del 30%, dei parametri forensi attualmente in vigore in forza del D.M. 13.08.2022 n.147 e ss.mm.ii.

Per chi ha aderito all'appendice A – CONDIZIONI AD ADESIONE VOLONTARIA l'indennizzo sarà elevato fino ai valori massimi dei parametri forensi.

La copertura viene prestata per le seguenti attività:

- (a) difesa dell'Assicurato per i casi previsti dall'art. 4 (1) (a) e (b);
- (b) assistenza ai testimoni, ai sensi dell'art. 4 (1) (c), qualora l'Assicurato venga assunto quale teste o persona informata sui fatti in un procedimento:
 - nel quale sussiste il pericolo di una sua incriminazione;
 - stralciato da quello in cui era imputato o indagato (teste in procedimento connesso).

Qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l'assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, LIC riconoscerà altresì le spese relative all'assistenza di tale professionista negli anzidetti limiti.

(3) Spese di viaggio dell'Avvocato

Qualora l'Assicurato nomini un Avvocato non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente per il procedimento penale, LIC riconosce le spese sostenute dal legale per le trasferte necessarie per raggiungere la sede dell'autorità competente a decidere del procedimento.

La rifusione delle spese si esegue applicando quanto previsto dalla normativa attualmente in Vigore.

(4) Spese di viaggio dell'Assicurato

LIC riconosce solo le spese di viaggio sostenute dall'Assicurato per raggiungere le sedi delle Autorità Giudiziarie estere che abbiano disposto la sua comparizione personale e, precisamente:

- a) quelle necessarie utilizzando un mezzo pubblico, ossia le ferrovie dello Stato in prima classe o un volo di linea in "economy class";
- b) in caso di utilizzo di mezzo proprio, verrà riconosciuto un importo, comunque, non superiore a quello che sarebbe stato sostenuto con l'utilizzo di un mezzo pubblico secondo il punto precedente.

L'Assicurato è tenuto a trasmettere a LIC le ricevute di pagamento.

Le spese di viaggio vengono rifiuse in Euro; gli importi in valuta diversa vengono rifiuti in Euro applicando il cambio in vigore il giorno di inizio del viaggio.

(5) Spese del C.T.U./Consulente di Parte

LIC garantisce:

- le spese di Consulenti Tecnici (C.T.U.) qualora l'Autorità Giudiziaria le ponga a carico dell'Assicurato;
- previa autorizzazione di LIC, le spese di un solo consulente nominato dall'Assicurato - senza alcun limite territoriale - nel caso in cui tale consulenza sia reputata necessaria dall'Avvocato incaricato, a supporto della difesa. Tali spese vengono riconosciute nei limiti medi della tariffa di riferimento in vigore. In mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii., sempre nei limiti dei valori medi.

Per chi aderisca all'appendice A – CONDIZIONI AD ADESIONE VOLONTARIA l'indennizzo sarà elevato fino ai valori massimi previsti dal tariffario di riferimento o, in difetto, in forza del D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii.

Ciò in ogni caso ad esclusione delle voci non assicurate di cui all'art. 11.

In caso di vertenza instaurata all'estero, il compenso verrà riconosciuto l'equo e adeguato compenso ad un Consulente di Parte secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.

Qualora il compenso richiesto dal Consulente, appaia sproporzionato/ingiustificato rispetto all'attività dallo stesso svolta, LIC si riserva la facoltà di richiedere – tramite ANAAO- ASSOMED e senza alcun onere per l'Assicuratore – il parere di congruità/conformità al competente Ordine.

(6) Spese di traduzione

LIC provvede alla traduzione della documentazione necessaria per la difesa dell'Assicurato all'estero e sopporta le relative spese.

(7) Cauzione

LIC provvederà all'anticipazione di una cauzione che si dovesse rendere necessaria per evitare all'Assicurato l'applicazione di misure di restrizione della libertà personale all'estero. L'Assicurato è obbligato alla restituzione a LIC dell'importo versato a titolo di cauzione:

- a) quando la cauzione sia stata restituita dall'Autorità Giudiziaria competente;
- b) quando l'Assicurato, a causa di un suo comportamento attivo od omissivo, determini la mancata restituzione della cauzione da parte dell'Autorità Giudiziaria competente.

Indipendentemente dal verificarsi dei casi di cui alle lettere a) e b), la cauzione deve essere restituita entro 12 mesi dalla data di anticipazione dietro richiesta scritta di LIC.

Art. 6 Massimale

LIC garantisce l'indennizzo per ogni sinistro fino al massimale indicato in polizza, senza alcun limite annuo.

Art. 7 Sinistro – Obblighi dell'Assicurato

(1) Insorgenza del Sinistro – Sinistro unico

Il sinistro deve insorgere tra la data di decorrenza e quella di cessazione della polizza.
si precisa che:

- a) in caso di procedimenti contro l'Assicurato previsti all'art. 4 (1), a) e b), e art. 4 (2), il sinistro si considera insorto nel momento in cui l'Assicurato ha o avrebbe cominciato a trasgredire obblighi giuridici o norme di legge salvo quanto disposto dalle condizioni particolari.

In presenza di più trasgressioni rileva, per stabilire l'insorgenza del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.

- b) Per l'assistenza ai testimoni prevista all'art. 4 (1) (c) il sinistro si intende insorto con l'invito all'Assicurato, da parte dell'Autorità o della Polizia Giudiziaria, a rendere l'interrogatorio quale persona informata sui fatti (artt. 197 bis e 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.).

Se, successivamente, nel procedimento penale dovesse esservi il coinvolgimento dell'Assicurato, troverà applicazione - ai fini dell'insorgenza del sinistro - quanto disposto alla lettera a) del presente articolo.

- c) Nell'esclusiva ipotesi di assistenza in caso di sequestro di beni mobili o immobili dell'Assicurato per procedimenti penali aperti a carico di terzi di cui all'art. 4 (1) (d), il sinistro è da considerarsi insorto con la notifica del provvedimento di sequestro.

Se, successivamente, nel procedimento penale dovesse esservi il coinvolgimento dell'Assicurato, troverà applicazione - ai fini dell'insorgenza del sinistro - quanto disposto alla lettera a) del presente articolo.

- d) Se il medesimo procedimento coinvolge più Assicurati o se nello stesso procedimento più Assicurati vengono invitati a fornire testimonianza o disposti più sequestri, il sinistro è da considerarsi unico a tutti gli effetti e non di volta in volta un sinistro nuovo.

(2) Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

A parziale deroga dell'art. 14 (1) CTG 2011, l'Assicurato deve denunciare per iscritto il verificarsi del sinistro a LIC, per il tramite di ANAOO-ASSOMED, entro 60 giorni dal primo momento in cui viene a conoscenza dell'apertura di un'indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria per una presunta o reale violazione di norme di legge.

Ferme ed invariate le altre disposizioni dell'art. 14 CTG.

Art. 8 Validità territoriale

In deroga all'art. 19 CTG, la copertura assicurativa vale per i sinistri occorsi nei Paesi Europei.

Per sinistri avvenuti al di fuori dell'Europa, la garanzia vale soltanto se il sinistro è insorto nell'ambito di un soggiorno dell'Assicurato della durata massima di 40 giorni nel Paese Extra-Europeo.

Art. 9 Esclusioni

In sostituzione dell'art. 10 CTG vale quanto segue:

- (1) Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i costi e le spese:
 - (a) per la difesa dell'Assicurato contro l'accusa di aver commesso un reato o un illecito amministrativo in qualità di conducente di veicoli a motore, locomotori, aeromobili o natanti, se non diversamente pattuito;
 - (b) per la difesa contro l'accusa di aver violato una disposizione antimonopolio (cartelli) o un'altra norma di legge la cui violazione sia connessa ad una violazione di norme antimonopolio;
 - (c) per la difesa contro l'accusa di violazione di prescrizioni tributarie e fiscali, se non diversamente pattuito;
 - (d) per proporre opposizione a sanzioni amministrative che non abbiano carattere pecuniario;
 - (e) in tutti i casi di costituzione di parte civile nel procedimento penale.
- (2) Non vi è inoltre copertura assicurativa per il pagamento di:
 - (a) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
 - (b) spese collegate all'esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose.
- (3) La copertura assicurativa non opera per i sinistri denunciati per la prima volta a LIC dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI
(sempre operanti)

Art. 1 Massimale di copertura per singolo Assicurato associato ad ANAAO-ASSOMED

In caso di coinvolgimento di più soggetti Assicurati nel medesimo sinistro:

€ 150.000,00 per sinistro senza limite annuo

Per sinistro e per Assicurato: € 50.000,00 per sinistro senza limite annuo

all'interno del massimale sono compresi:

compensi dell'avvocato	illimitati
spese di viaggio dell'avvocato	illimitate
spese di viaggio dell'assicurato	illimitate
spese per CTU/Perito di parte	illimitate
spese di traduzione	illimitate
spese di giustizia	illimitate

Cauzione per evitare limitazione
della libertà personale € 15.000,00 per persona assicurata

Massimale di copertura per singolo Assicurato associato ad ANAAO-ASSOMED se:

Relativamente all'associato libero professionista, medico abilitato e medico con contratto atipico fermo il limite d'indennizzo in caso di coinvolgimento di più soggetti assicurati per il medesimo rischio pari a € 150.000,00 il massimale di copertura si intende pari a:

Per sinistro e per Assicurato: € 15.000,00 (ambito PENALE) per sinistro senza limite annuo

all'interno del massimale sono compresi:

compensi dell'avvocato	illimitati
spese di viaggio dell'avvocato	illimitate
spese di viaggio dell'assicurato	illimitate
spese per CTU/Perito di parte	illimitate
spese di traduzione	illimitate
spese di giustizia	illimitate

Cauzione per evitare limitazione
della libertà personale € 15.000,00 per persona assicurata

AVVERTENZA: l'Assicurato ha la facoltà di avvalersi, tramite gli uffici di ANAAO-ASSOMED, di una rete di legali e di consulenti tecnici facenti parte del network creato dalla società tra avvocati ASSILEGAL in materia di responsabilità medica, senza dover sostenere esborsi per anticipazioni relative alle spese legali e a quelle dei consulenti medici legali.

Art. 2 Clausola di sussidiarietà

La presente polizza per la tutela legale opera ove applicabile in via sussidiaria e solo dopo esaurimento degli obblighi inerenti al patrocinio legale previsti dal CCNL o da altro contratto, da norme di legge, o da altre polizze per la copertura delle spese legali e peritali di cui l'assicurato possa beneficiare, eventualmente stipulate direttamente dall'assicurato e/o dall'ente di appartenenza.

In caso di divergenza sulla scelta dell'avvocato imposto all'assicurato dall'Ente di appartenenza o da altra compagnia di assicurazione, la presente polizza è da intendersi operativa a primo rischio, per le garanzie indicate, sino il massimale previsto in polizza.

Limitatamente all'ipotesi di inesistenza di altra polizza di tutela legale, LIC interverrà qualora - a seguito della richiesta di patrocinio avanzata dall'Associato -siano trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento del sollecito inviato da ANAAO- ASSOMED all'ente di appartenenza e quest'ultimo non abbia dato alcun riscontro. In caso di intervento di LIC, qualora l'assicurato percepisca un rimborso per le spese legali e/o peritali dall'Ente di appartenenza e/o dall'eventuale compagnia che copre il rischio delle spese legali e peritali, dovrà restituire l'importo ricevuto a LIC nei limiti di quanto da questo anticipato.

Qualora l'Ente abbia inizialmente riconosciuto il patrocinio legale e lo abbia poi legittimamente revocato, l'Assicurato dovrà portare a conoscenza del Contraente la revoca del patrocinio legale e, nei successivi 30 (trenta) giorni, dovrà denunciare il sinistro a LIC.

Resta inteso che le disposizioni cui sopra valgono a condizione che l'Assicurato, in costanza di polizza, abbia regolarmente denunciato il sinistro a ANAAO-ASSOMED (o a LIC) e sia regolarmente iscritto ad ANAAO-ASSOMED al momento della comunicazione della revoca.

Queste disposizioni trovano applicazione anche nel caso in cui l'Assicurato sia beneficiario di altra copertura assicurativa per le spese legali/peritali.

Art. 3 Spese Legali (deroga sussidiarietà)

Qualora l'assicurato intenda usufruire della garanzia "resistenza avverso richieste di risarcimento danni", purché sia stata stipulata apposita polizza di responsabilità civile, la garanzia opererà anche per la chiamata in causa della compagnia di RC Responsabilità CIVILE Terzi, purché sia stata fatta alla stessa regolare denuncia di sinistro e vi sia stata inattività.

**Art. 4 Secondo avvocato
in un Sinistro Unico**

A parziale deroga dell'art. 14 (2) CTG, nel caso si verifichi un sinistro unico (Art. 13 (1) CTG 2011) che abbia attinenza a più di una garanzia del presente contratto, l'Assicurato ha il diritto alla scelta di un Avvocato per la vertenza di diritto penale e un ulteriore per la salvaguardia dei propri diritti in sede civile.

**Art. 5 Denuncia di sinistri in
Caso di mancato rinnovo
dell'adesione ad
ANAAO - ASSOMED**

In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione dell'assicurato ad ANAAO – ASSOMED, non sarà più possibile denunciare sinistri.

Art. 6 Postuma

La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati alla compagnia entro 12 mesi dalla cessazione della polizza stessa.

CONDIZIONI PARTICOLARI DIFESA PENALE

Art. 1 Pregresso per la Difesa Penale

In parziale deroga all'art. 7 CSP l'assicurazione vale anche per imputazioni derivanti ipotetiche trasgressioni di obblighi giuridici o norme di legge avvenuti nei 24 mesi antecedenti la decorrenza della prima adesione alla contraente ma non prima dei 24 mesi dalla decorrenza della presente polizza, sempreché siano sconosciuti all'Assicurato al momento dell'adesione. In caso di interruzione dell'adesione alla contraente, la retraoattività non si applica alle successive nuove adesioni.

Art. 2 Tutela legale per violazione di norme specifiche

In deroga all'art. 9 (1) (d) CSP, la copertura assicurativa opera a primo rischio e comprende i costi per la tutela dell'Assicurato per il ricorso avverso qualsiasi provvedimento amministrativo derivante da inosservanza delle disposizioni dei decreti legislativi:

- 81/08 (codice sicurezza sul lavoro)
- 196/03 (codice privacy) - Regolamento Europeo GDPR (UE 2016/679)
- 152/06 (codice ambiente)

Ambito della validità territoriale

Nel territorio indicato in polizza, al di fuori dell'Italia, la garanzia di cui sopra trova applicazione per la normativa di contenuto analogo ai sopra citati decreti legislativi.

Art. 3 Sinistro: insorgenza

nei procedimenti amministrativi

A parziale deroga dell'art. 7 CSP, con riguardo a tale specifica garanzia, il sinistro si intende inserito con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale che abbia dato origine al provvedimento amministrativo.

Art. 4 Sinistro: insorgenza nei procedimenti penali di cui al D.Lgs 81/2008

Con esclusivo riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 (codice sicurezza), in parziale deroga all'art. 7 CSP, il sinistro si intende inserito:

- nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell'Assicurato per omicidio e/o lesioni personali colpose, ove gli vengano contestate anche violazioni al D.Lgs. n. 81/2008, nel momento in cui si è verificato l'evento lesivo (infortunio);
- nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell'Assicurato esclusivamente per violazioni al codice

sicurezza sul lavoro, con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale.

Art. 5 Delitti nell'ambito della circolazione stradale

In parziale deroga all'art. 9 (1) (a) CSP, la copertura si estende alla difesa dell'Assicurato in qualità di conducente nei procedimenti penali originati da violazioni di legge o illeciti amministrativi collegati alla circolazione stradale.

Il massimale di copertura messo relativo a tale garanzia per ogni sinistro ammonta a € 20.000,00 oppure al 15% del massimale previsto dalla polizza, se quest'ultimo importo è superiore.

Art. 6 Esclusioni

Oltre a quanto previsto all'art. 9 (1) (a) CSP, la garanzia assicurativa non copre:

- illeciti ricollegabili ad azioni dolose dell'assicurato;
- i casi in cui il conducente non sia autorizzato e/o abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- i casi in cui per il veicolo assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile verso terzi;
- i casi in cui il veicolo assicurato venga utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- i casi in cui al conducente venga contestato la guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art. 186 e 187 N.C.d.S.) oppure l'omissione di soccorso ex art. 189, comma 1, N.C.d.S.;
- i casi in cui il sinistro ai sensi della presente polizza abbia origine dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e dalle corrispondenti prove, salvo si tratti di gare che risultino regolarmente organizzate dall'ACI (Automobil Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Italiana).

CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA DIFESA CIVILE

Non operanti per le seguenti categorie di iscritti: medici neoabilitati, liberi professionisti e medici con contratto di lavoro atipico

Art. 1 Resistenza avverso richieste di risarcimento danni

La copertura opera esclusivamente in presenza di una polizza RC Terzi, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c.

Nel caso in cui la predetta polizza pur essendo regolarmente in essere non sia operante per qualsiasi motivo, la presente garanzia opera a primo rischio.

La presente garanzia opera altresì a primo rischio qualora la polizza di RCT non esista.

Per la garanzia del presente art. 1 si applica in ogni caso la clausola di sussidiarietà di cui all'art. 2 delle condizioni particolari.

Resta inteso che l'assicurato dovrà restituire a LIC l'importo dalla stessa anticipato se percepisce un rimborso per le spese legali e/o peritali dall'ente di appartenenza e/o dall'eventuale compagnia che copre il rischio delle spese legali e peritali.

La garanzia del presente art. 1 si applica ai sinistri denunciati a LIC dopo le h. 24 del 01\01\2026 fermo restando quanto disposto dalla Clausola di vincolo con altre polizze.

Esclusivamente per i nuovi associati iscritti dopo le h. 24 del 01\01\2026, la garanzia opera per sinistri insorti dalle h. 24 della data di effetto dell'iscrizione purché non noti al momento dell'adesione.

Nei casi di intervento a I° rischio vale quanto segue:

- Massimale di copertura (all'interno del massimale previsto in polizza): 10.000,00 € per sinistro e Assicurato.

Art. 2 Tutela legale del lavoro

A parziale deroga dell'art. 10 – Esclusioni, lettera o), CTG, la copertura comprende, a primo rischio assoluto e sino al limite del massimale indicato, la salvaguardia degli interessi giuridici dell'Assicurato, in veste di attore o convenuto, nel caso di controversie contrattuali nascenti da un rapporto di lavoro subordinato, sia esso privato che pubblico, dell'Assicurato.

Si precisa che:

- non si applica la clausola di sussidiarietà; tuttavia, LIC interviene a secondo rischio solo in presenza di altra polizza che preveda il pagamento di spese legali;

- il termine di denuncia del sinistro di cui all'art. 14 CTG (60 giorni) decorre dal momento in cui ANAAO-ASSOMED ha conoscenza dell'esito negativo del tentato componimento bonario della vertenza, intrapreso ai sensi dell'art. 15, comma 2, CTG.

Massimale per anno assicurativo
Per la "Tutela legale del lavoro"

€ 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo di cui € 50.000,00 per assicurato.

Per chi ha aderito all'appendice A – CONDIZIONI AD ADESIONE VOLONTARIA può beneficiare fino al massimale aggiuntivo indicato sul documento di polizza. In tal caso l'indennizzo avverrà in ogni caso, nei limiti dei valori medi diminuiti del 20% per scaglione di valore, riportati nelle tabelle per materia e competenza indicate al DM 55/14.

Estensione TAR/giudice ordinario

per incarichi e concorsi

A parziale deroga dell'art. 1 O -Esclusioni, lettera g), CTG 2011, LIC garantisce, all'interno del massimale indicato e comunque con un esborso complessivo non superiore a € 5.000,00 per sinistro e per persona assicurata, il rimborso delle spese legali rimaste a carico dell'Associato in tutti i casi di esercizio dell'azione giudiziaria nelle materie rientranti nella giurisdizione amministrativa di competenza del giudice civile di impugnazione e/o annullamento di delibere e, più in generale, di qualsiasi atto amministrativo o privatistico afferente alle materie degli incarichi dirigenziali e delle procedure concorsuali, di stabilizzazione e di selezione mediante avviso pubblico.

Si precisa che il rimborso, effettuato al termine del relativo grado di giudizio, è subordinato all'accoglimento totale del ricorso amministrativo, ovvero all'accoglimento integrale delle domande spiegate nel giudizio civile. La presente estensione potrà essere utilizzata dall'Associato una volta sola per ciascuna annualità assicurativa.

Scoperto 20% ma non inferiore a € 1.000,00 per sinistro e Assicurato.

**Art. 3 Spese legali in caso di invito
a dedurre da parte del Procuratore
della Corte dei Conti**

A parziale deroga dell'art. 10 – Esclusioni, lettera g), CTG 2011, LIC garantisce le spese legali da sostenere/sostenute nella fase dell'invito a dedurre purché l'Assicurato abbia denunciato immediatamente il sinistro - nel momento in cui viene notificato l'invito a dedurre - anche al proprio Ente di appartenenza (richiedendo il patrocinio) e alla eventuale Compagnia di tutela legale.

Con riferimento alla garanzia del presente art. 3 si applica in ogni caso la clausola di sussidiarietà di cui all'art. 2 delle condizioni particolari.

Se la fase dell'invito a dedurre si dovesse concludere positivamente con un'archiviazione, l'Assicurato dovrà richiedere il rimborso al proprio Ente di appartenenza e/o all'eventuale compagnia che copre il rischio delle spese legali.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato percepisca un rimborso dovrà restituire a LIC l'importo dalla stessa anticipato.

La garanzia del presente art. 3 si applica ai sinistri insorti dopo le h. 24.00 del 01\01\2026. Fermo restando quanto disposto dalla Clausola di vincolo con altre polizze.

Esclusivamente per i nuovi associati iscritti dopo le h. 24.00 del 01\01\2026, la copertura opera per i sinistri insorti dalle h.24.00 della data di effetto dell'iscrizione purché non noti al momento dell'adesione.

La garanzia è limitata, per anno assicurativo, ad una denuncia per Assicurato e viene prestata con il sottolimite di € 2.000,00 per sinistro e assicurato.

APPENDICE A - CONDIZIONI AD ADESIONE VOLONTARIA

Qualora il singolo Associato volesse elevare il massimale per sinistro di € 50.000,00 della presente polizza per le garanzie per le quali è espressamente previsto, LIC s'impegna, verso pagamento del premio del singolo Associato, a fornire alle medesime condizioni contrattuali tutte della convenzione i seguenti Massimali in eccesso al limite per sinistro, fermo ed invariato il resto:

Massimale in eccesso al limite per sinistro previsto art. 1 Cond. Particolare	Premio Lordo Annuo per Assicurato
€ 75.000,00	€ 97

Si precisa che l'Assicurato che aderisca alla suddetta estensione potrà:

- beneficiare del pagamento delle spese legali aumentate fino ai massimi del tariffario forense;
- beneficiare della garanzia “controversie di lavoro” anche al di fuori del limite aggregato;
- beneficiare del pagamento delle spese per Consulenti nei limiti massimi previsti nei tariffari di riferimento o in mancanza da quanto previsto dal D.P.R. n. 115/2002.
- godere di un secondo Consulente di parte. Se L'Avvocato incaricato reputa necessario, a supporto della difesa, l'intervento di un secondo Consulente, LIC riconosce anche tali spese ai sensi dell'art. 5 (5) CSP sebbene nel limite di € 5.000,00 per ogni sinistro.

APPENDICE B - CONDIZIONI AD ADESIONE VOLONTARIA LIBERO PROFESSIONISTA

Per i soli Medici liberi professionisti anche intramoenia in pensione, e che continuano ad esercitare la propria attività professionale ambulatoriale si prevedono le seguenti opzioni:

Massimale Penale in eccesso al limite per sinistro previsto art. 1 Cond. Particolare	Premio Lordo Annuo per Assicurato
€ 25.000,00	€ 97
€ 50.000,00	€ 129,00

Clausole / Deroche

Clausola di vincolo con altre polizze

La presente polizza dà continuità di copertura a tutte le polizze stipulate in precedenza con Roland da Anaaq Assomed e dai suoi associati per il tramite della Morganti Insurance Brokers srl e Medical Insurance Brokers srl a condizione che:

- L'Assicurato risulti esserlo sia con la presente che con quelle sopra indicate.

E che:

- Il sinistro sia relativo a un sinistro per cui siano operative sia le garanzie previste nella presente polizza che in quella precedente a cui la presente dà continuità.

In ogni caso si applicheranno le condizioni in vigore al momento della denuncia del sinistro.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tale clausola si applica alle polizze Roland:

- *1.82.0004371 (Convenzione Anaaq Assomed);*
- *1.82.0004666 (Convenzione Anaaq Assomed eccedenza al massimale);*
- *Polizze a Contraenza singola dei vari Associati Anaaq Assomed a integrazione delle precedenti polizze sopra riportate;*

1. CLAUSOLA DI NOTIFICA DI ATTI E GIURISDIZIONE

Si conviene che la presente Assicurazione sarà regolata esclusivamente dal diritto e dagli usi italiani, e le eventuali controversie insorte da, o in relazione a, la presente Assicurazione saranno soggette alla giurisdizione esclusiva di un tribunale competente italiano.

Tutte le citazioni, notifiche o procedure che sia necessario notificare a Lloyd's Insurance Company S.A. allo scopo di istituire procedimenti legali a carico della stessa in relazione alla presente Assicurazione dovranno ritenersi correttamente notificate se indirizzate e consegnate all'attenzione di:

Il Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's
Corso Garibaldi 86
20121 Milano

La presente Clausola di notifica di atti e giurisdizione non sarà interpretata come previsione che sia in conflitto con o annulli gli obblighi delle parti in merito alla risoluzione delle proprie controversie con le modalità di cui a qualsivoglia altra clausola della presente Polizza e, nella misura richiesta, sarà applicabile al fine di dare attuazione a tale processo.

LBS0081

01/12/2019

2. CLAUSOLA DI SOSPENSIONE PER SANZIONI

E' condizione della presente (ri)assicurazione – condizione che s'intende accettata dal (ri)assicurato – che l'erogazione di coperture assicurative, il pagamento di richieste d'indennizzo e la fornitura di prestazioni derivanti dalle coperture stesse, siano sospesi nella misura in cui l'erogazione di tali coperture, il pagamento di tali richieste d'indennizzo e la fornitura di tali prestazioni da parte del (ri)assicuratore espongano il medesimo (ri)assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni ai sensi di qualsivoglia:

- a. risoluzione/i delle Nazioni Unite; o
- b. sanzione commerciale o economica, legge e/o regolamento dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Tale sospensione rimarrà in essere fino a quando non sia cessata l'esposizione del (ri)assicuratore a tali sanzioni, divieti o restrizioni.

LMA3200

5 ottobre 2023

3. ESCLUSIONE DEI RISCHI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA E DEI DANNI CAGIONATI DA IMPIANTI NUCLEARI ESPLOSIVI

Esclusione di contaminazioni radioattive e assemblaggio di esplosivi nucleari

Questa polizza non copre:

- a) Perdita o distruzione o danno di qualsiasi proprietà o perdita o spesa che risulti o derivi da quanto sopra o qualsiasi perdita che ne consegua;
- b) Qualsiasi responsabilità legale di qualsiasi natura

Direttamente o indirettamente causata da o che abbia contribuito o derivi da:

- i) Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da carburante nucleare o da rifiuti nucleari derivanti dalla combustione di carburante nucleare
- ii) Le proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre caratteristiche pericolose di qualsiasi assemblaggio di esplosivi nucleari o delle sue componenti nucleari

NMA1622

04/04/1968

4. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n° 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), la Stazione Appaltante, l'Appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd's e l'eventuale Ditta di Brokeraggio assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3, commi 8 e 9.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari

La Stazione Appaltante, l'Appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd's o l'eventuale Ditta di Brokeraggio e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, la Stazione Appaltante e/o l'Appaltatore, e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

5. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE PER ATTI DI GUERRA E TERRORISMO

Ferme restando le altre condizioni di polizza e modifiche relative, si conviene che sono escluse dal presente contratto di assicurazione perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento:

1. Guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare), o
2. Qualsiasi atto terroristico.

Ai fini di questa clausola, per atto terroristico si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.

Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti 1 e 2 che precedono o comunque a ciò relative.

Nel caso in cui i Sottoscrittori affermino che, in base alla presente clausola di esclusione, qualsiasi perdita, danno, costo o esborso non è coperto dalla presente assicurazione, l'onere di fornire prova contraria incombe all'assicurato.

L'eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante.

NMA2918 (Italy)
08/10/2001

6. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (di seguito denominato "Regolamento") ed in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, Lloyd's Insurance Company S.A. (di seguito denominata "Lloyd's Europe") desidera informare di quanto segue.

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) Valutazione di eleggibilità volta alla sottoscrizione del rischio da parte di Lloyd's Europe: la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività pre-contrattuale. Nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica del trattamento è il consenso;
- b) Espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Lloyd's Europe è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività contrattuale;
- c) Previo Suo consenso scritto, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Lloyd's Europe; la base giuridica del trattamento è il consenso.

2. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è:

- a) realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/ interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/ distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessi-bilità, confidenzialità, integrità, tutela;
- b) Effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) Svolto dall'organizzazione del Titolare e da società di fiducia (il cui elenco è disponibile presso il Titolare) che sono nostre dirette collaboratrici e che operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento, obbligati ad adempire in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di intermediazione, di assunzione dei rischi, archiviazione della documentazione assicurativa e servizi attinenti alla gestione dei sinistri, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo – periti, consulenti, liquidatori indipendenti e studi legali.

3. Conferimento dei dati

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato direttamente ovvero tramite società accreditate ad operare presso Lloyd's Europe le quali svolgono per nostro conto compiti collegati alla intermediazione assicurativa (agenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per anti-riciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizza-zione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica in uso presso Lloyd's Europe;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. (a) e (b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. (c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. Comunicazione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. (a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali

assuntori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici.

Inoltre i dati potranno essere comunicati ad enti pubblici in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze e a società residenti al di fuori dell'Unione Europea (per es. Regno Unito, Canada, Svizzera), che garantiscono un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali, che per conto di Lloyd's Europe effettuano controlli sull'assenza di sanzioni internazionali.

Tali soggetti operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso la Filiale Italiana di Lloyd's Europe, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com.

6. Diritti dell'interessato

Informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo all'indirizzo mail LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo.

7. Titolare e responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento per Lloyd's Europe è il Rappresentante per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.

È possibile contattare il responsabile della protezione dei dati all'indirizzo mail LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com.

Consenso al trattamento dei dati personali

Preso atto dell'informativa di cui sopra, si richiede quindi di esprimere il consenso per i trattamenti dei dati strettamente necessari per le operazioni e i servizi richiesti e più precisamente per:

- il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. (a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute¹;

Data

Firma

(obbligatoria)

- lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett. (c)

Data

Firma

(facoltativa)

⁽¹⁾ Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte di Lloyd's Europe di ulteriori dati particolari (a titolo esemplificativo, relativamente a dati genetici e biometrici, allo stato di salute, ecc.), verrà richiesto un consenso scritto di volta in volta.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO CYBER

(Questa appendice prevale su qualsiasi altra disposizione prevista dal presente contratto di Assicurazione.)

- 1) Il presente contratto esclude qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa, multa, sanzione, costo di mitigazione o qualsiasi altro importo direttamente causato, derivante o risultante da:
 - a) Un **Attacco Cyber**;
 - b) Indisponibilità parziale o totale o guasto di qualsiasi **Sistema Informatico**; a condizione che il **Sistema Informatico** sia di proprietà o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato; o
 - c) la ricezione o la trasmissione di malware, codici dannosi o simili da parte dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato.
 - d) qualsiasi guasto o interruzione del servizio fornito:
 - i. all'Assicurato o qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato da un fornitore di servizi Internet, un fornitore di telecomunicazioni o un fornitore di servizi cloud, ad eccezione dell'hosting di hardware e software di proprietà dell'assicurato;
 - ii. da qualsiasi fornitore di servizi, limitatamente al caso in cui tale mancanza di interruzione del servizio abbia un impatto su un **Sistema Informatico** posseduto o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato.
- 2) Qualunque copertura per i costi di ricostituzione o recupero di documenti persi, inaccessibili o danneggiati in possesso o controllo dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato in questo contratto, non si applicherà in caso di perdita, inaccessibilità o danneggiamento di **Dati** se conseguenza diretta o indiretta di un **Attacco Cyber**.

Ai fini della presente appendice si applicano le seguenti definizioni:

Per **Sistema informatico** si intende qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, ma non limitati a, smartphone, laptop, tablet, dispositivo indossabile), server, cloud o microcontroller compreso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dei suddetti e compreso qualsiasi input, output, dispositivo di archiviazione dati, apparecchiatura di rete o struttura di backup associati.

Per **Attacco Cyber** si intende un atto non autorizzato, dannoso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dannosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla loro minaccia o presunta minaccia, che comportino l'accesso, l'elaborazione, l'utilizzo o il funzionamento di qualsiasi **Sistema Informatico**.

Per **Dati** si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altro tipo di informazioni che vengono registrati o trasmessi in una forma che consenta l'utilizzo, l'accesso, l'elaborazione, la trasmissione o l'archiviazione da un sistema informatico.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Chi siamo

Siamo Lloyd's Insurance Company S.A. (di seguito denominata "Lloyd's Europe") una compagnia assicurativa autorizzata e disciplinata dalla Banca Nazionale del Belgio (NBB) e regolamentata dall'Autorità per i Servizi e i Mercati Finanziari (FSMA). La nostra sede legale è in Place du Champ de Mars 5, Bastion Tower, 14° piano, 1050 Bruxelles, Belgio. Il numero di società/partita IVA è BE 0682.594.839, RPR/RPM Bruxelles. LIC è una società controllata al 100% dalla Society of Lloyd's, 1 Lime Street, Londra, EC3M 3HA, Regno Unito (Society of Lloyd's).

Quali sono i dati personali che trattiamo

Raccogliamo e utilizziamo le informazioni necessarie che la riguardano per fornirle la copertura assicurativa o la copertura assicurativa di cui è beneficiario, e per rispettare i nostri obblighi legali e gli obblighi degli altri soggetti della catena assicurativa.

Tali informazioni comprendono dettagli quali il suo nome, il suo indirizzo e i suoi recapiti e qualsiasi altra informazione che otteniamo su di lei in relazione alla copertura assicurativa o alla copertura di cui è beneficiario. Tali informazioni potrebbero includere speciali categorie di dati personali come per esempio informazioni sulla sua salute e su possibili condanne penali.

Perché raccogliamo i suoi dati personali e qual è la base giuridica del trattamento

Raccogliamo e utilizziamo i suoi dati personali per fornirle la copertura assicurativa. La base giuridica è costituita dall'adempimento del contratto con Lei in qualità di soggetto interessato e dal soddisfacimento degli obblighi di legge, tra cui gli obblighi assicurativi e fiscali.

Per il trattamento di dati personali sensibili sulla salute, la base giuridica generale è costituita dal consenso, salvo il caso in cui sussista un diritto legale a livello locale come base giuridica.

Ai fini del trattamento dei dati personali dei minori, la base giuridica è il consenso dato o approvato dal titolare della potestà genitoriale sul minore.

Possiamo inoltre trattare i suoi dati personali per la prevenzione e il rilevamento delle frodi, utilizzando come base giuridica l'interesse legittimo.

Con chi condividiamo i suoi dati personali

In base a come funziona l'assicurazione, i suoi dati possono essere condivisi e utilizzati da diverse terze parti del settore assicurativo (all'interno e all'esterno dello Spazio economico europeo - SEE). Ad esempio, assicuatori, agenti o broker assicurativi, riassicuatori, periti, subappaltatori, autorità di regolamentazione, agenzie di polizia, agenzie di prevenzione e rilevamento di frodi e crimini e banche dati assicurative obbligatorie. Divulgheremo i suoi dati personali esclusivamente in relazione alla copertura assicurativa fornita e nella misura in cui ciò sia richiesto o permesso dalla legge.

Occasionalmente potremmo aver necessità di condividere i suoi dati personali con terze parti al di fuori del SEE e adotteremo costantemente misure volte a garantire che qualsiasi trasferimento internazionale di dati sia gestito con la massima diligenza per proteggere i suoi diritti ed interessi:

- Trasferiremo i suoi dati personali solo verso paesi riconosciuti in grado di fornire un livello adeguato di protezione legale o nei quali possiamo essere sicuri che siano in vigore accordi alternativi per proteggere i diritti alla privacy.
- I trasferimenti a fornitori di servizi e ad altre parti terze saranno sempre tutelati da impegni contrattuali e, se opportuno, da ulteriori garanzie.
- Qualsiasi richiesta di informazioni che riceveremo dalle forze dell'ordine o dalle autorità di regolamentazione sarà attentamente verificata prima di divulgare i dati personali.

Durata della conservazione dei dati

Conserviamo i suoi dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario per fornire l'assicurazione stipulata o per adempiere ai nostri requisiti legali o normativi.

Elimineremo o cancelleremo in modo sicuro i dati personali in assenza di un valido motivo commerciale per conservarli. In circostanze eccezionali, potremmo conservare i suoi dati personali per periodi più lunghi qualora

ritenessimo che vi sia una possibilità di contenzioso, in caso di reclami o in presenza di un'altra valida ragione commerciale che richieda l'utilizzo dei dati in futuro.

Dati relativi ad altre persone che ci fornite

Qualora lei ci fornisca (o il suo agente o broker assicurativo) i dati di altre persone, deve accertarsi che la presente informativa sulla protezione dei dati sia fornita anche a loro.

Reclami, contatti con noi e con l'ente regolatore e i suoi diritti

Se desidera sapere come utilizziamo i suoi dati o vedere una copia della nostra informativa sulla privacy completa, ci contatti al seguente indirizzo LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com o consulti l'informativa sulla privacy sul sito web <https://www.lloydseurope.com> dove sono disponibili tutti i dettagli.

In relazione alle informazioni che deteniamo su di lei, gode dei seguenti diritti:

Diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto all'obiezione, diritto alla revoca del consenso.

Se desidera esercitare i suoi diritti, può contattare l'agente assicurativo o il broker assicurativo che ha stipulato la sua assicurazione all'indirizzo:

[Inserire il nome, l'indirizzo e-mail e i dati di contatto dell'agente o del broker assicurativo che ha stipulato il contratto].

Ha il diritto di esporre un reclamo all'autorità competente per la protezione dei dati, ma la esortiamo a contattarci prima di agire in tal senso.

Consenso

Per il trattamento di dati personali sulla salute o genetici, e per il trattamento di dati personali di minori di età inferiore ai 16 anni, in relazione alla copertura assicurativa, l'agente assicurativo o il broker assicurativo che ha predisposto il contratto le chiederà il consenso attraverso il modulo di consenso alla protezione dei dati, ad eccezione dei paesi in cui, per il trattamento di dati personali sensibili sulla salute, nel contesto di una polizza assicurativa, è previsto un diritto legale locale in tal senso.

Il trattamento dei dati personali dei minori sarà considerato legittimo laddove il consenso sia dato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore.

Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore per tali finalità, a condizione che questa non sia inferiore a 13 anni.

Lei può liberamente esprimere il suo consenso, tuttavia, se non lo fa o se lo revoca, ciò potrebbe influire sulla nostra capacità di fornire la copertura assicurativa di cui lei beneficia e potrebbe impedirci di fornirle la copertura o di gestire le sue richieste di indennizzo.

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati

Per qualsiasi domanda relativa alla protezione dei dati, alla quale il candidato ritiene che possiamo rispondere, lo stesso può contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati:

Responsabile della protezione dei dati

Lloyd's Insurance Company S.A.

Bastion Tower

Place du Champ de Mars 5

1050 Bruxelles

Belgio

Email: LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com

LBS0046D

17/03/2023